



Comune di Terrassa Padovana

Provincia di Padova

Via Roma, 54 - 35020 TERRASSA PADOVANA (PD) - C.F. 80026820284, P. IVA 01632630289
Email: protocollo@comune.terrassa.pd.it - P.E.C.: terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net

Settore Edilizia Privata - Urbanistica - SUEP - Ambiente Tel. 049 9500464 (centralino)

Prot. n. 1394

Terrassa Padovana, 27/04/2021

AL SINDACO
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
SEDE

**OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA AL P.R.G. VIGENTE DI ADEGUAMENTO AL NUOVO
REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI ART. 48TER DELLA l.r. 11/2004.**

OSSERVAZIONE

In riferimento alla Variante Normativa al PRG vigente del Comune di Terrassa padovana, adottata con D.G.C. n. 33/2020 del 29.09.2020, si pone all'attenzione dell'Amministrazione Comunale la seguente osservazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'art. 7bis – LIMITI DI DISTANZA, delle Norme Tecniche, tra l'altro già oggetto di modifica in sede della presente variante, pone l'obbligo di un vincolo trascritto tra le parti interessate, nel caso di edificazione a distanze diverse dai confini rispetto al minimo di ml. 5,00.

Si osserva che tale previsione, oltre ad essere notevolmente onerosa per il cittadino poiché comporta un atto notarile specifico ed allungamento della tempistica per il rilascio dei titoli abilitativi, non è prevista nella vigente normativa tecnica del Comune di Conselve, capofila dell'Unione dei Comuni del Conselvano, per cui viene richiesto un accordo registrato tra le parti, senza obbligo di effettuare un passaggio notarile.

Pertanto, sia al fine di rendere più uniforme la normativa dei due Comuni facente parte dell'Unione, che al fine di agevolare anche economicamente la cittadinanza nell'ambito degli interventi edilizi, si propone la seguente osservazione per la modifica al testo del comma b), secondo capoverso dell'art. 7bis come segue:

• **Testo vigente:**

Art. 7bis - LIMITI DI DISTANZA

b) Distanze dai confini di proprietà e alle aree pubbliche previste.

La distanza non deve essere inferiore alla metà dell'altezza delle fronti del fabbricato con un minimo di ml. 5 (cinque).

Sono ammissibili distanze dai confini diverse previa esecuzione di vincolo trascritto tra le parti interessate, fermo restando che non può essere modificata la distanza tra edifici definita al comma precedente.

Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione a confine è consentita la costruzione in aderenza, salvo diritti precostituiti, anche oltre l'altezza del fabbricato contiguo.

E' sempre possibile la costruzione a confine con Permesso di Costruire a firma di entrambi i proprietari.



Comune di Terrassa Padovana

Provincia di Padova

Via Roma, 54 - 35020 TERRASSA PADOVANA (PD) - C.F. 80026820284, P. IVA 01632630289
Email: protocollo@comune.terrassa.pd.it - P.E.C.: terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net

Settore Edilizia Privata - Urbanistica - SUEP - Ambiente Tel. 049 9500464 (centralino)

- **Testo modificato:**

Art. 7bis - LIMITI DI DISTANZA

c) Distanze dai confini di proprietà e alle aree pubbliche previste.

La distanza non deve essere inferiore alla metà dell'altezza delle fronti del fabbricato con un minimo di ml. 5 (cinque).

Sono ammissibili distanze dai confini diverse previa esecuzione di accordo registrato tra le parti interessate, fermo restando che non può essere modificata la distanza tra edifici definita al comma precedente.

Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione a confine è consentita la costruzione in aderenza, salvo diritti precostituiti, anche oltre l'altezza del fabbricato contiguo.

E' sempre possibile la costruzione a confine con Permesso di Costruire a firma di entrambi i proprietari.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Elisa Cecconello

